CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA $17-12-2013 \text{ N}^{\circ} 28187$

Riscossione - notifica della cartella di pagamento - a società cancellata dal Registro delle Imprese - nullità - consegue

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA-T

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12072/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

XXX SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore nonché dei soci S.A. e G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XXX, presso lo studio dell'avvocato XXX, rappresentati e difesi dall'avvocato XXX, giusta delega in

calce al controricorso:

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 42/27/2010 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO del 26.2.2010, depositata il 12/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per la controricorrente l'Avvocato XXX che si riporta agli scritti;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo

L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 42/27/10, depositata il 12 marzo 2010, con la quale, accolto l'appello della società XXX srl., già liquidata, contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione di questa, inerente alla cartella di pagamento, relativamente all'Ires e Irap, riguardanti l'annualità 2004, pagate solo in parte, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la procura conferita al liquidatore regolarmente dall'assemblea dei soci con delibera a rogito notar XXX del 23.11.2004 era regolare, e quindi tale doveva intendersi quella conferita da questi al difensore nominato per il giudizio, inerente al ricorso introduttivo proposto il 13.5.2008. Quanto al merito rilevava che la contribuente aveva dimostrato la regolarità dei pagamenti con le dichiarazioni presentate il 10 e il 20.10.2005, nonché la documentazione prodotta. La società XXX srl., già liquidata e cancellata dal registro delle imprese a far data dal 30.11.2005, nonché S.A. e G.G., già soci, resistono con controricorso, ed hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

- 2. Pregiudizialmente va rilevato che la CTR inspiegabilmente ometteva qualunque pronuncia in ordine alla eccepita carenza di legittimazione della XXX nel giudizio, perché già cancellata dal registro delle imprese nel mese di novembre 2005, come pacificamente ammesso dalle stesse parti, mentre la cartella di pagamento era stata notificata solo il 30.4.2008, e cioè circa tre anni dono.
- 3. Ciò premesso, va rilevato che il ricorso introduttivo non poteva essere proposto in primo grado dalla XXX il 13 maggio 2008 unicamente sotto il profilo dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione fiscale mediante il pagamento delle imposte, dal momento che essa non esisteva più, essendo stata cancellata com'è pacifico dal registro delle imprese addirittura il 30.11.2005, e quindi circa tre anni prima, mentre invece la cartella di pagamento era stata notificata diverso tempo dopo. Quindi si tratta di nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per carenza di legittimazione attiva della parte privata "ab origine" per quel verso. Infatti, com'è ormai pacificamente noto, la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese è IMPROPONIBILE. Invero l'effetto estintivo che di conseguenza inevitabilmente ne deriva, e il quale, a seguito della riforma del diritto delle società, per quelle cancellate prima del

2004 opera a decorrere dal 01/01/2004, e si produce, ai sensi dell'art. 2495 c.c., comma 2, anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti, istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione - determina il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore stesso, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti, come nella specie (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 22863 del 03/11/2011; Sezioni Unite, n. 4060 del 2010).

D'altro canto però va puntualizzato che nemmeno la cartella di pagamento poteva essere spiccata più a carico della XXX, ormai inesistente, con la conseguenza che, ancorché l'ex liquidatore S.A. non avesse eventualmente impugnato la medesima, nessun pregiudizio poteva comunque derivarne, atteso che alcuna esecuzione forzata era possibile promuovere a carico della società estinta. D'altro canto ciò doveva comportare la rilevabilità d'ufficio, da parte dei giudici di merito, e segnatamente di quello di appello, della nullità di quell'atto impositivo, posto che era stato investito della relativa questione, inerente alla carenza di legittimazione. Tuttavia è d'uopo osservare che, in virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa, posto che un soggetto venga attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, come nel caso in esame, qualunque atto che costituisca opposizione nell'ambito dell'esercizio del diritto medesimo, non può essergli denegato, con la conseguenza perciò che il ricorso introduttivo poteva essere accolto solamente sotto questo profilo nella fattispecie.

- 4. Pertanto, alla luce delle superiori osservazioni, i motivi addotti a sostegno del ricorso rimangono assorbiti, essendone l'esame precluso.
- 5. Ne deriva che, pronunciando sul ricorso, va emesse declaratoria di cassazione delle decisioni di secondo e primo grado, per nullità dei relativi procedimenti, atteso che quello introduttivo era ammissibile unicamente per la rilevabilità "ex officio" della nullità della cartella di pagamento, e non piuttosto per le questioni sollevate peraltro le uniche in ordine al preteso pagamento delle varie imposte, non delibabili.
- 6. Quanto alle spese dell'intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e della questione giuridica trattata.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, come pure quella di primo grado; accoglie l'altro introduttivo per quanto di ragione, e compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013